



Avv. Giuseppina Rizza
 Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa
 Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 414715

Oggetti
 ORIGINALI

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO

POSTA

TRIBUNALE DI SIRACUSA	
UNEP	
SPECIFICA	
Cron. ATTER	906
Trasferita €	_____
Spese Post. €	_____
Siracusa, li _____	_____
Da rimborsare erario	
L'Uff. Giud.	

Riproposto al Giudice ordinario in seguito alla sentenza TAR Lazio n.731/12 dichiarativa del difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo con richiesta di conferma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n.5150

TERRANOVA ROSARIA nata a Lentini il 6/03/1960 e ivi residente in via Tindari 55 CF TRRRSR60C46E532T elettivamente domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, (PEC avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it, CF RZZGPP77A62L219Y, fax 0931 1855641) che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore* elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina 147-149
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina
- **AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE**, in persona del Dirigente *pro tempore* elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'avv. Giuseppina Rizza, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge in ogni stato e grado del presente giudizio, eleggendo domicilio come in atti.
 Ai fini dell'espletamento del mandato conferito, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/2003.

Vera la firma
 Rosaria Terranova
 h l o
 J l u

Depositato in Cancelleria
 oggi... 19 OTT. 2012

Il Funzionario Giudiziario
 Salvatore Giannone

Tar Lazio ai fini della conservazione degli assetti cautelatamente stabiliti dall'autorità giudiziaria.

C. CONCLUSIONI

A. PREMESSA IN FATTO

Il professore ricorrente è un docente precario, in servizio con contratto a tempo determinato e supplenza presso ~~ELS - Ruiz di Augusta~~ *Liceo Sciucipre di Juba*

Il ricorrente, nel biennio 2007/2009, era inserito nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Siracusa.

Il professore ricorrente, in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie esaurimento valide per il biennio 2009-2011, aveva maturato l'interesse, la volontà e l'intenzione di inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione e, in particolare, nella graduatoria provinciale di ~~Nuoro~~ ^{Provincia} che, non essendo saturata, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo.

Dalla negazione del diritto al trasferimento provinciale del ricorrente, invero, ha preso l'abbrivio una ~~estremante~~ vicenda giudiziaria che ha visto il MIUR, per ben tre anni, sottrarsi faticosamente all'esecuzione di innumerevoli provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa (per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011) e, soprattutto, a ben due sentenze della Corte Costituzionale (n. 41 del 9 febbraio 2011 n. 242 del 25 luglio 2011).

In particolare, come vedremo in seguito, il Giudice delle Leggi ha ripetutamente rilevato l'assoluta legittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari e, in tal guisa, ha progressivamente sgretolato la "linea gotica" attraverso cui si è ostinatamente tentato di attuare dei veri e propri "respingimenti" degli insegnanti provenienti da altre province.

Invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari è *ictu oculi* legittima per i seguenti

MOTIVI DEL RICORSO

VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999;

VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333; VIOLAZIONE

DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004, CONVERTITO

DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;

VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO

DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA

COSTITUZIONE;

docenti avrebbero potuto trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.

Avverso tale provvedimento, numerosi docenti, con il patrocinio degli scriventi procuratori, hanno proposto al TAR Lazio il ricorso R.G. n. 4629/2007.

I Giudici del Tar Lazio -Sede di Roma-, con SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008, hanno accolto il ricorso sopra citato precisando, in motivazione, che “[...] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica» e, di conseguenza, «non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie [...]» e che “[...] la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (...). La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1 [...])”.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso R.G. n. 1837/09, ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sopracitata sentenza n. 10809/2008 chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della stessa.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con ORDINANZA n. 1525/09 “[...] Ritemute condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata[...]” ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 10809/2008.

3. Il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e l'ordinanza sospensiva del TAR Lazio n. 3334/09.

La citata sentenza, tuttavia, non è stata eseguita dall'amministrazione scolastica la quale, con il successivo D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in questione, ha perpetuato ed aggravato lo stesso vizio di legittimità censurato dal TAR Lazio attraverso la negazione in radice del diritto al trasferimento provinciale e la predisposizione di una modulistica che contemplava l'inserimento del

personale docente in tre ulteriori province opzionali, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda)"⁴.

Il ricorrente, dunque, per effetto di tale provvedimento, è stato collocato in coda nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento ^{Pardosa} (Nuoro), così come in posizione subordinata a tutte le fasce è stata inserito nelle ulteriori due province aggiuntive (~~Sassari e Oristano~~) che la modulistica ministeriale chiedeva di indicare nella domanda di aggiornamento delle graduatorie, con evidente negazione del diritto alla mobilità territoriale e violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria.

E infatti, mentre il divieto di trasferimento è stato posto in evidente violazione della normativa primaria che regola l'aggiornamento delle graduatorie (art. 1 della L. n. 333/2001 e art. 1, comma 6, della L. n. 124 del 03.05.1999 sopra richiamati), la collocazione in "coda" a tutte le fasce dei docenti che intendevano chiedere l'inserimento in una provincia diversa da quella di previa iscrizione, ha determinato la mortificazione del principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che "[...] la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti [...]"

(SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008).

Con ricorso R.G. n. ⁵⁰⁷⁵ 5075/2009 e con successivi motivi aggiunti patrocinati dagli scriventi procuratori, il ricorrente - deducendo anzitutto la violazione della sentenza n. 10809/2008 e con ciò MANIFESTANDO UNIVOCAMENTE LA MANCATA ACQUIESCENZA RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE IN CODA NELLA GRADUATORIA DI ASPIRATO TRASFERIMENTO - ha, dunque, chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:

Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza d'iscrizione/permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il

Testualmente il D.M. 42/09 nelle sue stesse premesse mostra la consapevolezza in relazione alle pronunce del G.A. di cui si è detto circa l'illegittimità di introduzione del divieto di trasferimento; allo stesso tempo, esprime la volontà di non tenerne alcun conto:

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08; RAVVISATA l'opportunità di concedere [...] per il biennio 2009/2011, ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati...

biennio 2009/2011, "[...] viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia[...]"

Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 12, comma 1, prevede che "[...] In coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11[...]"

Le graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro, nelle parti in cui le suddette graduatorie hanno collocato il ricorrente in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42 dell'8 Aprile 2009;

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza *Bis*, con ORDINANZA SOSPENSIVA N. 3334/09 ha ovviamente accolto la misura cautelare richiesta dal ricorrente "[...] Avuto riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ordza n. 1525/2009) [...]".

4. La nota ministeriale n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e l'ordinanza cautelare n. 5150/09

Il Ministero oggi resistente, tuttavia, anziché prendere atto delle suddette molteplici decisioni dell'autorità giudiziaria, antecedenti alle procedure di aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio 2009/2011 e alle conseguenti operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato tratti da tali graduatorie, con la nota del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009, avente per oggetto: "Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009", ritenendo "inopportuno" l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a "[...] sopraspedere a qualsiasi esecuzione, peraltro potenzialmente dannosa per le posizioni dei controinteressati [...]", concretando in tal modo la precisa e dichiarata volontà di non ottemperare all'ordine del Giudice.

E, si ribadisce, tutte le numerosissime ordinanze di sospensione del DM 42/2009 (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) recano le date del 19.06.2009 e 14.07.2009, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate, onde evitare il disastro preannunciato di assunzioni disposte su graduatorie dichiarate illegittime dall'autorità giudiziaria.

Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, dunque, con **ORDINANZA N. 5150/09** prendendo atto della volontà del MIUR di non tener in alcun conto le suddette pronunce giudiziarie, su istanza del ricorrente, ha rilevato l'inadempimento del MIUR disponendo nei seguenti termini:

Accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l'effetto, così dispone:

1. assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l'amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all'ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;

2. in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale - decorso vanamente l'indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostitutiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a., predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell'incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell'amministrazione inadempiente;

3. condanna quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011.

Il Ministro *pro tempore*, tuttavia, dopo l'emanazione dell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario *ad actus* per il trasferimento a pettine dei ricorrenti, ha manifestato inequivocabilmente la propria volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito, rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

"l'ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell'appello già proposto dall'amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar e di evitare il commissariamento".

Dalle intenzioni ai fatti.

...elle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010".

All'art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 – il comma 4-ter.

Con tale norma è stato disposto che "[...] la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...]".

La norma ha altresì disposto che il prossimo aggiornamento delle graduatorie (cioè l'aggiornamento valido nel biennio 2011/2013), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, sarebbe stato improntato al "[...] principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]".

Il TAR del Lazio, con ORDINANZA N. 230/2010, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

[...] Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.

Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalorava la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento dell'autorità ministeriale che aveva omesso di adempiervi.

La formulazione della norma ulteriormente invera la tesi, introducendo essa un implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, "con il riconoscimento del

inmetteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento "a pettine") per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale l'inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma "dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime" (c.d. inserimento "in coda").

Questa frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione, mediante l'introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello jus novum.

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- **con l'art. 3, comma 1**, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);

- **con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1**, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante - alla stregua delle emunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emanazione - una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo jus superveniens;

- **con l'art. 51, comma 1**, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza";

- **con l'art. 97, comma 1**, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;

con l'art. 117, comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.

La CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 41/2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Ed invero, secondo il Giudice delle Leggi, il criterio dell'inserimento in coda (dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime), ha introdotto "[...] con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria [...]"

Ha osservato ulteriormente la Corte che "[...] la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]"

L'ULTERIORE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 25 LUGLIO 2011, a firma del presidente Quaranta, ha confermato, relativamente alle graduatorie degli insegnanti della Provincia di Trento, i principi sanciti nella sentenza n. 41/2011 sul diritto costituzionalmente garantito alla mobilità del personale docente della scuola e all'assunzione per merito nella pubblica amministrazione.

oggetto: Inserimenti a pettine nelle graduatorie. Esecuzione giudicato TAR Lazio ex ordinanze cautelari della Sezione terza bis da n. 5140 a 5150/2009.

premesso che la Terza Sez. bis del TAR del Lazio, con le numerose ordinanze in oggetto, ha nominato il sottoscritto per l'esecuzione di alcune ordinanze emanate nei mesi di ottobre e novembre 2009 su ricorsi avverso il D.M. 42/2009 del MIUR.

Che inoltre il TAR aveva, tra l'altro, con la sentenza 1089 del 27.11.2008, annullato anche il decreto del Direttore Generale del MIUR del 16.03.2007 e la nota direttoriale, prot. 5485 del 19.03.2009, nella parte in cui avevano disposto il trasferimento degli interessati "ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le fasce" e che inoltre aveva deciso che avrebbero dovuto essere considerate "tamquam non essent" tutte le attività poste in essere prima o successivamente all'adozione delle misure cautelari in dichiarata violazione di quest'ultima.

Con atto commissariale dell'11.12.2009, indirizzato alla Direzione Generale per il personale scolastico, il sottoscritto, premesso di considerare "tamquam non essent" le note direttoriali del MIUR n. AOODGPER.09/14935, in data 15.10.2009 e n. 5485 del 19.03.2009, in quanto elusive del giudicato (là dove davano direttive per l'inserimento a pettine, ma "con riserva" nelle graduatorie provinciali ulteriori, e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto, una volta tolte le riserve a seguito di successive pronunce definitive di merito favorevoli ai ricorrenti), dava disposizioni che l'Amministrazione, individuati gli uffici periferici competenti per ciascun destinatario delle ordinanze di cui trattasi, desse loro istruzioni, "comunicando altresì il testo della presente disposizione commissariale, affinché gli stessi dispongano secondo la propria competenza ed in termini ristretti, l'inserimento a pettine dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42 dell'8 aprile 2009, posizionandoli nella fascia di appartenenza e nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione di ogni singolo ricorrente, con il punteggio acquisito ed aggiornato".

Occorre sottolineare che l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le nuove graduatorie pertanto sono da considerarsi definitive, almeno fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte del giudice amministrativo.

A seguito di ulteriori missive scambiate con l'Amministrazione, ma soprattutto per il sopraggiungere della norma definitiva di interpretazione autentica con D.E. 25.09.2009, n. 134, (così

... convertito con l. 24.11.2009, n. 167) e del sollevamento della eccezione di incostituzionalità
della norma da parte del TAR di Roma, l'Amministrazione non ha proceduto alla esecuzione delle
disposizioni del commissario ad acta e quest'ultimo ha soprasseduto ad ulteriori azioni in attesa
delle determinazioni del Giudice costituzionale.

Come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1,
comma 4-ter, del D.L. 25.09.2009, n. 134, quindi sono venute meno le motivazioni per cui lo
scrivente aveva sospeso la propria esecuzione del giudicato.

Avendo peraltro oggi conoscenza delle province per le quali ogni ricorrente ha fatto domanda di
inserimento nelle graduatorie, il commissario provvede, con i propri poteri sostitutivi, a disporre
direttamente nei confronti di ciascun dirigente pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali
competenti la corretta esecuzione del giudicato, secondo le modalità già dettate nella precedente
disposizione commissariale dell'11.12.2009.

Con l'inserimento a pettine e con la stessa iniziale decorrenza delle graduatorie di cui trattasi,
codesto ufficio dovrà inserire nelle graduatorie i ricorrenti sotto indicati (suddivisi per ricorso
giurisdizionale e per ordinanze di appartenenza) [...]"

Le suddette note commissariali, tuttavia, sono state beffardamente ignorate.

7. **Contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2009 e nel 2010 in favore di docenti con
punteggi più bassi rispetto a quello del ricorrente**

Il MIUR, per ben due anni consecutivamente, ha mantenuto il ricorrente in coda alla
graduatoria di pertinenza, procedendo imperterrito alla stipula dei contratti a tempo
indeterminato in favore di docenti con un punteggio inferiore e, quindi, meno titolati e con
minori esperienze di servizio del ricorrente.

Più precisamente:

in data 01.09.2009 il Dirigente *Problema* pro tempore dell'Ambito Territoriale di ~~Nuoro~~^{Nuoro}, ha disposto
immissioni in ruolo per la classe concorsuale ^{AGG5} ~~AD01~~ sostegno, individuando l'odierno
controinteressato, quale **ultimo destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo
indeterminato con il MIUR.**

Lo stesso Dirigente *Problema* pro tempore dell'Ambito Territoriale di ~~Nuoro~~^{Nuoro}, nell'anno scolastico
2009/2010, non ha assunto a tempo indeterminato il ricorrente sebbene lo stesso, con
l'inserimento a pettine ordinato dal TAR Lazio, si sarebbe collocato in posizione migliore) e,
quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinatario della proposta di
stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009;

In data 01.09.2010 il Dirigente *Problema* pro tempore dell'Ambito Territoriale di ~~Nuoro~~^{Nuoro}, ha disposto
immissioni in ruolo per la classe concorsuale AD01 sostegno, individuando l'odierno

controinteressato, quale ultimo destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.

Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di ^{Povulver} ~~Nuoro~~, nell'anno scolastico 2010/2011, non ha assunto a tempo indeterminato il ricorrente sebbene lo stesso, con l'inserimento a pettine ordinato dal TAR Lazio, si sarebbe collocato in posizione migliore e, quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010. Q

8. Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore del ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale.

In data 04.04.2011 il commissario *ad acta* - rammentando per l'ennesima volta che "la P.A. è tenuta ad uniformarsi in tutto e per tutto alle determinazioni del Commissario *ad acta* nominato in sede di giudizio di ottemperanza, attraverso le quali si manifesta la volontà di esercizio della funzione giurisdizionale nella fattispecie concreta. Le determinazioni del Commissario *ad acta* non possono, pertanto, essere modificate dalla P.A" - è finalmente riuscito ad ottenere l'inserimento a pettine del ricorrente nella graduatoria provinciale di Nuoro, ^{Povulver} ~~Nuoro~~. Q

Con decreto infatti, il dirigente dell'ATP di Nuoro, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, ha disposto l'inserimento retroattivo e "pleno iure" del ricorrente nella graduatoria per la classe concorsuale AD01 sostegno.

Il Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, infine, ha previsto "[...] per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 33.300 unità di personale docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno (2010/2011) e utilizzando per le assunzioni le graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 [...]".

Dunque, i competenti Ministeri hanno deciso di utilizzare, per l'assunzione di 10.000 docenti da effettuarsi nel mese di agosto del 2011 ma con retrodatazione giuridica al 2010, le vecchie graduatorie valide nel biennio 2009-2010, ossia le graduatorie formate con l'inserimento "pleno iure" a pettine del ricorrente per ordine commissariale.

Il ricorrente, dunque, trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo, è stato individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato dal dirigente dell'ATP di Nuoro, ma, con un colpo di scena spiegabile soltanto in relazione al contesto

9. SENTENZA DEL TAR LAZIO, N. 731/12 DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

RICHIESTA DI CONFERMA, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 5150/09 GIÀ CONCESSA DAL TAR LAZIO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ASSETTI CAUTELARMENTE STABILITI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena, per opera della sentenza n. 731/12 del 24/01/2012, con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*.

L'effetto della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del c.p.a., consiste nella perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 5150/09 del 06.11.2009 a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della sentenza n. 731/12, ma con la facoltà del giudice munito di giurisdizione - ai sensi del comma settimo, ultima linea, dell'art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo - di confermare la misura cautelare già concessa dal giudice amministrativo.

La suddetta ordinanza cautelare, invero, era stata parzialmente eseguita dall'amministrazione resistente la quale, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, aveva provveduto all'inserimento del ricorrente nella corretta posizione per la classe concorsuale AD01 sostegno quanto meno ai fini della rilevazione del diritto ad esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato in relazione alle operazioni di immissione in ruolo effettuate nel mese di agosto del 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010.

Ed invero, in virtù di tale collocazione in graduatoria, il ricorrente era stato individuato, nel mese di agosto del 2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato con il MIUR con effetti retrodatati al 2010, anche se il relativo posto in ruolo, successivamente, era stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso amministrativo.

È del tutto evidente che l'accantonamento, disposto in parziale esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5150/09, ha quantomeno impedito che, per il terzo anno consecutivo, il MIUR potesse individuare, quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato, i docenti graduati in posizione inferiore rispetto al ricorrente.

È, dunque, per effetto della paventata decadenza dei provvedimenti emanati dal TAR, verrebbe meno l'assetto cautelare ordinato dall'autorità giudiziaria, con conseguente "scongelo" dei posti in ruolo accantonati in attesa della definizione del contenzioso e

assunzioni in ruolo di docenti con un punteggio inferiore (ossia meno titolati e con minore anzianità di servizio).

...termini, con la prospettata decadenza del provvedimento cautelare concesso dal TAR Lazio, al terzo anno consecutivo, sarebbero disposte nuove assunzioni a tempo indeterminato (a favore dei suddetti docenti meno graduati), successivamente destinate a essere dichiarate nulle di diritto in applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.⁶

...precisamente, se venisse meno l'assetto cautelare disposto dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 10809/08, il MIUR potrebbe individuare, quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato, , ossia il docente con **punteggio immediatamente inferiore rispetto a quello del docente ultimo nominato con contratto a tempo indeterminato dalla graduatoria valida per biennio 2009/2011, utilizzabile, ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010**⁷.

Se dunque, il Tribunale munito di giurisdizione in *subiecta materia* non confermasse, nelle more della definizione nel merito della presente controversia, l'assetto cautelare stabilito dal giudice amministrativo, si determinerebbe, a danno del ricorrente, **l'ennesima violazione di diritti già inequivocabilmente acclarati dalla sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio - Sezione III Bis nonché dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011**⁸.

⁶ Il comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, dispone che "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale".

⁷ Si tratta del docente controinteressato rispetto alle assunzioni "accantonate" dal MIUR in attesa della definizione del contenzioso. Se, infatti, non vi fosse stato o venisse meno l'inserimento "a pettine" del ricorrente ordinato dal TAR, in relazione alla graduatoria valida per biennio 2009/2011, il suddetto docente sarebbe stato o potrebbe esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011.

⁸ Non appare superfluo rammentare, in conformità agli incisivi rilievi della Corte Costituzionale in tema di provvedimenti giudiziari rimasti privi di adempimento da parte dell'amministrazione, come «deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell'imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre il rispetto della statuizione contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. Una decisione di giustizia che non possa essere portata a effettiva esecuzione altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto (Sentenza n. 435/1995, pubblicata in Cons. Stato, 1995, II, 1497).

SUBORDINE, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

SI CHIEDE

L'applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale".

E DI CONSEGUENZA

SI CHIEDE DI

- **estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;**
- **ordinare al MIUR di inserire "a pettine" tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive previste dall'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8.04.2009;**
- **ordinare, in via istruttoria, all'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009⁹;**
- **quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli - Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena - Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Roma, Enna,**

⁹ Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ma "con riserva" e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, così come rettificata per effetto dell'inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda, ai fini della corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie, con conseguente annullamento di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale.

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per **responsabilità aggravata**, ai sensi dell' art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziari, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011¹⁰, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.
- in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

IN VIA ISTRUTTORIA, quale messo al fine ammettere:

A. INTERROGATORIO FORMALE del Dirigente *pro tempore* dell'ATP Nuoro, sui seguenti capitoli:

- Vero è che è il professore ricorrente, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato disposte nel mese di agosto del 2011 per scorrimento delle graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, si è collocato in posizione utile per essere individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato da parte dell'ATP di Nuoro,;
- Vero è che, nel mese di agosto del 2011, il relativo posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso relativo all'inserimento a pettine del ricorrente;

¹⁰ A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino data 19.06.2009, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.

INARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Nuoro, l'esibizione dei verbali delle
zioni di nomina a tempo indeterminato disposte nell'anno scolastico 2009/2010, nell'anno
scolastico 2010/2011 e, infine, nell'anno 2011 per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno
scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03
luglio 2010 trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;

INARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Nuoro, di esibire i verbali relativi
all'accantonamento dei posti in ruolo in relazione ai docenti inseriti a pettine nelle GAE del 2010
in ordine del commissario *ad acta* nominato dal Tar Lazio;

INARE al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire i
documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del
10.02.2009 con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei
candidati al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter*
amministrativo, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo
determinato;

formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto
del presente ricorso;

formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili
e irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitoli;

caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere
provveduto nei modi richiesti e non contrari a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;

riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi
necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

presentano in atti i seguenti documenti:

A scheda rilevazione dati, B scheda identificativa controinteressati, C domanda aggiornamento
posto, D graduatoria aggiornamento E stralcio graduatoria 2009 e 2010, F elenco immissioni
in ruolo, G graduatorie pettine H decreto USP, I decreto accantonamento, L certificato di servizio,
M provvedimenti; 2 ordinanze sospensive; 3 ordinanze cautelari, 4 sentenze dichiarative del
Tribunale di giurisdizione, 5. note commissariali

domanda di vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei
sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

in iuribus

La Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento
è disciplinato dall'art. 37 DL 98/2011 in quanto il ricorrente ha, nel periodo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, un reddito inferiore a €
10.000, come da dichiarazione che si deposita.

Luca, 18 febbraio 2012

Giuseppina Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

2966/12 R.G

55021

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico, dott.ssa Antonella Resta,
visto il ricorso che precede;
visto l'art.415pc

FISSA



L'udienza di discussione della causa per il giorno 19/11/12
Ore 9.30 e seguenti, nell'aula delle udienze di lavoro di questo Tribunale, viale S. Panagia, livello 1 aula 1, ordinando per tale udienza la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti che formano oggetto della domanda.
Dispone che la parte ricorrente provveda entro 10gg da oggi alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto al convenuto, il quale dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Siracusa, li 8/11/12

Il Collaboratore di Cancelleria

Il Giudice
Dott.ssa Antonella Resta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI.....

9.11.2012
IL CANCELLIERE
SAMPERE Paola

1. Arr. Tele.
8.11.12
A7